Sospensione feriale dei termini - Anche il Fisco va in vacanza!

di Valeria Nicoletti

Pubblicato il 22 Agosto 2019

Con l'avvicinarsi del mese di agosto anche i professionisti pensano alle meritate ferie, ma il Fisco *va in vacanza*? Al fine di agevolare i professionisti, si ricordano in via schematica **i principali termini che vengono sospesi nel periodo estivo: i termini processuali; i termini di adempimento e versamento; i termini per la trasmissione di informazioni e documenti** .

Principali sospensioni del periodo estivo

Sospensione feriale del processo tributario

Anche al processo tributario si applica l'art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742, è quindi sospeso di diritto il decorso dei termini processuali **dal 1º al 31 agosto.**

I termini, pertanto, riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione e, qualora il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La sospensione opera di diritto e **non è rinunciabile**.

Attenzione

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Ai **procedimenti relativi alla sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi non si applica la sospensione feriale** dei termini (si veda l'art. 5, legge 7 ottobre 1969, n. 742).

Pertanto, poiché l'istanza di sospensione dell'atto impugnato può chiedersi anche nel ricorso introduttivo, tenendosi le relative le udienze nel mese di agosto, **in questo caso, è buona norma costituirsi senza tener conto del perio**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D